



Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - T.E.F.A. (Art. 19 del D.LGS. n. 504/1992)

REGOLAMENTO

**Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente -
T.E.F.A. (Art. 19 del D.LGS. n. 504/1992)**

INDICE

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Modalità di versamento

Articolo 4 – Rendicontazione annuale dei versamenti

Articolo 5 – Integrazione annuale dei versamenti

Articolo 6 – Commissioni

Articolo 7 – Obblighi di comunicazioni alla Città Metropolitana

Articolo 8 – Verifiche e controlli

Articolo 9 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - T.E.F.A. (Art. 19 del D.LGS. n. 504/1992)

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
 - a) T.E.F.A., il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
 - b) T.A.R.S.U., la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai *Comuni* ai sensi dell'art.58 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507;
 - c) T.I.A., la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'art. 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
 - d) TA.R.ES., il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi introdotto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214;
 - e) TA.R.I., la tassa relativa alla gestione dei rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, a carico dell'utilizzatore. È stata introdotta il 27 dicembre 2013 con la legge di stabilità per il 2014;
 - f) *Città Metropolitana*, l'Amministrazione Metropolitana di Reggio Calabria, con sede in Piazza Italia, Reggio Calabria.
 - g) *Comuni*, ciascuno dei Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede presso le rispettive residenze municipali;
 - h) *Soggetto gestore*, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale;
 - i) *Soggetti Passivi*, i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il Presente Regolamento disciplina il T.E.F.A. per quanto non già regolamentato dal D.Lgs. n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni statali.

Art. 3

Modalità di versamento

1. I Soggetti passivi, direttamente o tramite l'Agente alla riscossione per il territorio provinciale, effettuano il versamento del T.E.F.A. alla Città Metropolitana mensilmente, tenendo conto degli incassi per T.A.R.S.U./T.I.A./TA.R.ES./TA.R.I. contabilizzati per l'intero mese di riferimento, entro il giorno venti del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo.
2. I Soggetti passivi possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, al mese successivo qualora l'importo da versare alla Città Metropolitana risulti inferiore ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni Comune/Soggetto Gestore. In tal caso, nel versamento del mese successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.

REGOLAMENTO

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - T.E.F.A. (Art. 19 del D.LGS. n. 504/1992)

3. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (c.d. Interessi Legali).

Art. 4

Rendicontazione annuale dei versamenti

1. I Soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Città Metropolitana un rendiconto annuale dei versamenti.

2. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Città Metropolitana entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

Art. 5

Integrazione documentazione

1. La Città Metropolitana ha facoltà di chiedere ai Soggetti passivi adeguata documentazione finalizzata alla verifica delle somme di propria competenza.

Art. 6

Commissioni

1. Ai soggetti passivi spetta una commissione, posta a carico della Città Metropolitana, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Città Metropolitana, senza importi minimi e massimi.

2. Per l'operazione di cui sopra, il Soggetto passivo, al momento del riversamento degli importi dovuti alla Città Metropolitana, tratterrà la commissione dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), stabilita dal 5° comma dell'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30.12.1992.

3. Il complessivo trattenuto, nella misura percentuale pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento), di cui ai commi precedenti, sarà rendicontato da parte del Soggetto passivo con la medesima documentazione di cui al precedente articolo 5.

Art. 7

Obblighi di comunicazione della Città Metropolitana

1. La Città Metropolitana si impegna a comunicare ai Soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale (T.E.F.A.) per l'anno finanziario successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del Tributo Provinciale Ambientale (T.E.F.A.) fissata per l'anno precedente.

3. La Città Metropolitana si impegna, altresì, a comunicare ai Soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

REGOLAMENTO

Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - T.E.F.A. (Art. 19 del D.LGS. n. 504/1992)

Art. 8

Verifiche e controlli

1. La Città Metropolitana può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale (T.E.F.A.).

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno dalla pubblicazione all'Albo della Città Metropolitana.